

Visto il comma 6 ter dell'art. 37 della legge Regione Toscana 3/94 (destinazione dei capi provenienti da interventi di controllo);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale);

Vista la Delibera 807 della Giunta Regionale Toscana del 1 agosto 2016 (Procedura per il controllo della fauna selvatica in regione Toscana ai sensi dell'art. 37 della LR 3/94 punto 7 (Destinazione dei capi prelevati) e l'allegato A facente parte integrante della Delibera stessa);

Visto l'articolo 68 lettera p del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 5 settembre 2017 (Compiti degli Atc nella gestione degli ungulati: adempimenti e obblighi relativi alla gestione delle carni).;

Visto l'articolo 7 comma 1 della Legge Regionale n. 10 del 9 febbraio 2016 (gestione e valorizzazione delle carni)

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185 (Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta "CdS")

il Comitato di Gestione dell'ATC 3 Siena Nord nella seduta del 22 ottobre 2019 approva con Delibera n. 48 il seguente disciplinare:

# **DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEGLI UNGULATI IN ART. 37**

ALL'ASPETTO

CERCA NOTTURNA CON AUSILIO DI AUTOVEICOLO E SORGENTE LUMINOSA

IN GIRATA CON IL CANE LIMIERE

IN BRACCATA

## **1. ASPETTI GENERALI**

1.1 Gli interventi in art. 37 possono svolgersi solo in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione chiamata Numero Unico di Intervento (NUI) in corso di validità.

1.2 È obbligatoria la presenza di un agente di vigilanza GGV di cui all'art. 51 della Legge 3/94 che organizza, coordina ed è responsabile dell'intervento.

1.3 La G.V.V. deve aver fatto, in modalità telematica, l'apertura dell'intervento in una delle modalità autorizzate indicate nel NUI; la G.V.V. deve inoltre avvisare almeno 24 ore prima dell'intervento il centro di sosta più vicino per accertare la disponibilità di spazio nella cella frigo e concordare l'orario di consegna ed avvisare via mail o telefonicamente l'ufficio dell'ATC indicando luogo, ora, e data e tipologia dell'intervento ex art. 37.

1.4 Tutti i partecipanti devono essere abilitati secondo quanto previsto dall'art. 37 e in possesso di porto d'armi, licenza di caccia, assicurazione in corso di validità e abilitazione per la specie.

1.5 Il numero dei partecipanti è disciplinato dal Piano Regionale di Controllo del Cinghiale per le varie modalità e riportato nel NUI.

1.6 Gli interventi all'aspetto possono prevedere la preparazione del sito di sparo con ausilio di esca alimentare.

1.7 Tutti i partecipanti devono essere in possesso di abbigliamento ad alta visibilità, fatta eccezione per le modalità all'aspetto e cerca notturna con autoveicolo e sorgente luminosa.

1.8 Gli interventi in girata e in braccata, di norma sono effettuati nei giorni di martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio, secondo l'orario stabilito dall'ATC, mentre al di fuori della stagione venatoria possono essere effettuati in qualsiasi giorno della settimana.

## **2. GESTIONE DEGLI INTERVENTI**

2.1 Gli abbattimenti in art. 37 non sono azioni di caccia, pertanto la carcassa dell'animale abbattuto non è di chi ha operato l'abbattimento ma dell'ATC 3 Siena Nord.

2.2 I partecipanti devono collaborare con la G.V.V. responsabile dell'intervento per il recupero, l'eviscerazione ed il trasporto al più vicino centro di sosta indicato dall'ATC.

2.3 Prima della rimozione dal sito di abbattimento a ciascun capo abbattuto deve essere applicata una marca auricolare fornita dall'ATC.

2.4 I capi abbattuti destinati all'ATC dovranno essere portati al Centro di Sosta più vicino dove l'agente responsabile compilerà il Documento di trasporto in triplice copia giacente presso il Centro di Sosta stesso.

2.5 Qualora la G.V.V., o altro partecipante, siano abilitati in materia di igiene e sanità ai sensi del Reg. CE 853/2004, compilano e firmano anche la parte riservata al cacciatore formato nel Documento di trasporto in triplice copia presente solo presso il Centro di Sosta.

2.6 In assenza di cacciatori formati ciascun capo deve essere seguito dalla propria corata (cuore, fegato, polmoni, trachea e lingua) riposta in apposito sacco impermeabile che deve riportare, con scritta indelebile, il numero della marca auricolare apposta alla carcassa al momento del recupero. Tale sacco una volta appesa alla carcassa alla ganciera della cella, deve essere a sua volta appeso con la medesima.

### **3. RIMBORSO SPESE AI PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI E CONSEGNA DELLE CARCASSE**

3.1 Come previsto dalla L.R. 3/94 art.37 comma 6 ter, i capi provenienti da interventi di controllo (qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento), devono essere inviati per la maggior parte ai centri di sosta e quindi ai centri di lavorazione abilitati.

3.2 La G.V.V. responsabile dell'intervento ha facoltà di consegnare agli agricoltori, proprietari o conduttori, dei fondi nei quali si effettua l'intervento carcasce in pelle o porzioni di carcasce in pelle, a titolo di parziale rimborso dei danni subiti. A tale proposito l'ATC fornirà una scheda (Allegata in calce al presente regolamento) dove andranno riportati i dati del proprietario o conduttore del fondo, i kg consegnati (considerando l'eventuale eviscerazione della carcassa) con firma per ricevuta. In caso di conferimento di carcasce ad Aziende Agricole con partita IVA la cessione avviene a parziale rimborso dei danni da fauna subiti alle colture agricole e, qualora l'Azienda agricola richieda successivamente un rimborso per gli stessi, il corrispettivo verrà detratto, in termini economici, dall'indennizzo. L'equivalente valore in denaro della o delle carcasce verrà conteggiato al prezzo al kilo stabilito riconosciuto dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto di ritiro e lavorazione delle carcasce per l'ATC.

Resta inteso che la maggior parte degli animali abbattuti, secondo le percentuali sotto indicate, deve essere consegnata al Centro Di Sosta più vicino. Per scegliere a quali proprietari consegnare le carcasce si consiglia di privilegiare i proprietari che collaborano attivamente alla gestione della ZRC o ZRV, i proprietari che non chiedono danni o non li possono chiedere in quanto non titolari di partita IVA, evitando comunque consegne a pioggia a tutti i proprietari che rientrano nel perimetro della struttura faunistica pubblica.

La scelta dei proprietari beneficiari dovrà essere concordata tra la guardia e il comitato di gestione della struttura utilizzando buon senso ed evitando donazioni non giustificate.

3.3 Chi opera il trasporto delle carcasce, e chi mette l'autoveicolo per la cerca notturna, sia esso la G.V.V. o altro partecipante ha diritto al rimborso chilometrico per la cerca e/o dal luogo dell'intervento fino al Centro di sosta secondo le tariffe ACI di rimborso chilometrico come da Regolamento dei rimborsi spesa approvato dall'ATC.

3.4 In caso di interventi all'aspetto va conferito al centro di sosta più vicino non meno dell'80% in peso delle carcasce in testa e in pelle eviscerate dei capi abbattuti, destinando non più del 20% in peso dei capi da consegnare ai proprietari.

3.5 In caso di interventi in girata va conferito al centro di sosta più vicino non meno dell'70% in peso in testa e in pelle eviscerati dei capi abbattuti destinando non più del 30% in peso delle carcasce da dividere tra i partecipanti (GGV e cacciatori abilitati) e i proprietari, con un limite massimo di kg 2,5 di carne a partecipante.

3.6 In caso di interventi in braccata va conferito al centro di sosta più vicino non meno dell'60% in peso in testa e in pelle eviscerati dei capi abbattuti destinando non più del 40% dei capi da dividere tra i partecipanti (GGV e cacciatori abilitati) e i proprietari, con un limite massimo di kg 2,5 di carne a partecipante.

3.7 I cani partecipanti agli interventi devono essere specializzati per la specie target, ove la specializzazione divenga obbligatoria per legge, come per il limiere, devono avere abilitazione ENCI.

### **4. PARTECIPANTI**

4.1 Possono partecipare tutti coloro che hanno il possesso dei documenti di cui al punto 1.4 e per le forme di controllo in girata ed in braccata hanno l'abbigliamento di cui al punto 1.7, con la seguente priorità fino ad esaurimento dei posti:

- agenti art. 51 L.R. 3/94
- proprietari e conduttori dei fondi dove si effettua l'intervento
- per le strutture pubbliche (ZRC e ZRV): proprietari e conduttori dei fondi ricompresi nel perimetro dell'istituto; membri del comitato di gestione; volontari che collaborano alla gestione della struttura; cacciatori della squadra (negli interventi in braccata) coinvolta nell'intervento; cacciatori di cinghiale del distretto ove ricade la struttura; personale dell'ATC se in possesso dei requisiti.

## **5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE MODALITA' DI INTERVENTO**

### **A. ASPETTO**

Ad integrazione di quanto sopra indicato circa le modalità generali per l'attivazione degli interventi di controllo, in art. 37, sulla specie ungulate, per la modalità di intervento all'aspetto specificiamo quanto segue:

- La predisposizione dei punti di sparo, sotto la responsabilità della G.V.V. incaricata, deve assicurare la massima sicurezza per i partecipanti;
- L'ATC fornisce l'attrattivo alimentare, sotto forma di granella di mais, unico attrattivo consentito, in ragione di Kg. 1/punto sparo/per ciascuna uscita. Il mais può essere fornito per appastare gli animali per un massimo di gg. 7 precedenti l'intervento, sempre nella medesima quantità. La richiesta del mais in granella all'ATC può farla solo la G.V.V. autorizzata, che sarà responsabile del ritiro e dell'uso;
- Per il trasporto delle carcasse al C. di S. la G.V.V. o il titolare del mezzo di trasporto, per ottenere il rimborso chilometrico, devono presentare, con cadenza mensile, apposita scheda fornita dal medesimo ATC;
- Ciascun partecipante opera l'eviscerazione del capo dal medesimo abbattuto quanto prima anche sul luogo di abbattimento, salvo diversa disposizione della G.V.V. responsabile;
- In caso di clima caldo le carcasse eviscerate devono raggiungere il centro di sosta più vicino nel più breve tempo possibile.

### **B. CERCA NOTTURNA CON AUSILIO DI AUTOVEICOLO E SORGENTE LUMINOSA**

- La cerca notturna con ausilio di autoveicolo e sorgente luminosa può avvenire solo sul percorso individuato cartograficamente e presentato all'ATC e da questo trasmesso al competente Ufficio Regionale;
- I partecipanti a bordo del veicolo non debbono avere più di una arma con canna rigata ed ottica di mira;
- Colui che spara deve essere in possesso di tutti i documenti e le abilitazioni di cui ai punti precedenti;
- La sorgente luminosa può essere sostituita anche da strumenti ad intensificazione di luminosità;
- Ciascun partecipante opera l'eviscerazione del capo abbattuto quanto prima anche sul luogo di abbattimento, salvo diversa disposizione della G.V.V. responsabile;

### **C. GIRATA CON IL CANE LIMIERE**

- Il conduttore ed il cane devono essere abilitati ENCI;

- Le squadre di girata abilitate agli interventi in strutture pubbliche devono registrarsi all'ATC;
- Nelle strutture pubbliche (ZRC e ZRV) gli interventi possono essere fatti esclusivamente di martedì e venerdì secondo l'orario indicato dall'ATC;
- Va limitato al massimo il disturbo alle specie di selvaggina diversa da quella target;
- Va usato un solo cane alla volta, ma nel corso dell'intervento può essere usato più di un cane;
- I capi vanno eviscerati nel più breve tempo possibile anche sul luogo di abbattimento e in caso di clima caldo inviati quanto prima al centro di sosta più vicino.

#### D. BRACCATA

- La braccata va condotta con cani specializzati sul cinghiale. Dovranno essere abilitati ENCI quando le disposizioni regionali lo renderanno obbligatorio;
- Le squadre di braccata da invitare per gli interventi negli istituti pubblici seguono i criteri: dell'appartenenza al distretto ove è ubicato l'istituto o al distretto più prossimo, vicino o confinante; della rotazione, salvo diverso accordo scritto tra le medesime, depositato all'ATC;
- I capi vanno eviscerati nel più breve tempo possibile anche sul luogo di abbattimento e in caso di clima caldo inviati quanto prima al centro di sosta più vicino.

## **6. NORME GENERALI**

Per effettuare gli interventi in art. 37 sulle specie ungulate vanno sempre rispettate le disposizioni sulla sicurezza nell'uso delle armi, le prescrizioni contenute nel NUI, le indicazioni della GVV, responsabile dell'intervento.

**VA SEMPRE INTEGRALMENTE RISPETTATO QUANTO INDICATO NEL DOCUMENTO PREDISPOSTO DALLA POLIZIA PROVINCIALE DI SIENA DAL TITOLO: "PROCEDURA ATTIVAZIONE CONTENIMENTI ex art. 37 LRT 3/94" per la specie di riferimento.**